

Oggetto: Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n.240

IL DIRETTORE

Vista la legge 09.05.1989, n.168;

Visto il D.L. 09.01.2020, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 05.03.2020, n.12 e, in particolare l'art.1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 30.06.2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n.101, che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR);

Vista la legge 30.12.2010, n.240;

Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n. 40 del 18 gennaio 2012 e pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13 febbraio 2012, in vigore dal 28 febbraio 2012;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ed in particolare l'art. 1-bis che ha introdotto gli artt. 22-bis e 22-ter nella legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2025, n. 592, recante la determinazione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca; Dato atto delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella riunione del 23 settembre 2025 e dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 30 settembre 2025;

Ritenuto di dover provvedere;

DECRETA

Art. 1 - di emanare il Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n.240 della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - di stabilire che il Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n.240, entri in vigore dalla data del presente decreto.

Art. 3 - di dare adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale on line della Scuola e sul sito web della SISSA alla pagina dedicata ai Regolamenti.

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Prof. Andrea Romanino
(firmato digitalmente)

ap\

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC E DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DEGLI ARTT. 22-BIS E 22-TER DELLA LEGGE 30.12.2010, n.240

CAPO I Norme Generali

Art. 1 - (Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi post-doc e incarichi di ricerca attribuiti dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, d'ora in poi denominata SISSA o Scuola, ai sensi dell'art. 22-bis e ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, a seguito di pubbliche selezioni.

Tali incarichi, previsti per la fase pre-ruolo della carriera accademica, possono essere richiesti dalle Aree scientifiche o al Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Naturali e Umanistiche (ILAS) della SISSA, nel seguito denominati "Strutture scientifiche".

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto e relativi alla titolarità di contratti di ricerca (art. 22, Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis, Legge 240/2010), di incarichi di ricerca (art. 22-ter, Legge 240/2010) e di contratti da ricercatore a tempo determinato tenure-track (art. 24, Legge 240/2010, nel testo vigente dal 30.06.2022), anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni complessivi, anche se non continuativi. Ai fini del calcolo di tale durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Art. 2 - (Attivazione degli incarichi)

La Scuola può conferire incarichi post-doc e incarichi di ricerca secondo le seguenti modalità:

- a. per i contratti a carico di fondi della Scuola o di finanziamenti esterni, mediante procedura di selezione pubblica;
- b. qualora il titolare dell'incarico sia già stato individuato in seguito a procedure di valutazione previste da programmi di ricerca nazionali e internazionali, la Scuola non procede all'attivazione di procedure di selezione.

Art. 3 - (Programmazione e ripartizione degli incarichi a carico dei fondi della Scuola)

Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, stabilisce lo stanziamento da destinare annualmente al finanziamento degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.

Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento dei contratti, il Senato Accademico definisce l'importo degli incarichi e ripartisce le risorse tra le Strutture scientifiche attribuendole sulla base delle rispettive esigenze scientifiche.

CAPO II INCARICHI POST-DOC (art. 22-bis, Legge 240/2010)

Art. 4 - (Finalità e requisiti di accesso)

Gli incarichi post-doc sono conferiti attraverso la stipula di contratti a tempo determinato, finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. Tali contratti possono essere finanziati *in toto* o in parte con fondi interni, oppure da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Possono essere titolari di incarichi post-doc studiosi in possesso di titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

È escluso dalle procedure di selezione per l'attribuzione di incarichi post-doc il personale di ruolo a tempo indeterminato presso università ed enti pubblici di ricerca, nonché chi ha usufruito di contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure-track (c.d. RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), della L. 240/10 non possono partecipare alle selezioni per incarichi post-doc coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con:

- professori appartenenti alla Struttura scientifica che ha richiesto l'incarico di ricerca;
- Direttore della Scuola;
- Segretario Generale;
- componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - (Durata e proroga)

I contratti post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti così instaurati, con il medesimo soggetto anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

Questi termini massimi sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'eventuale proroga dell'incarico post-doc può essere richiesta su proposta motivata del Referente scientifico incaricato dalla Scuola di seguire l'attività di ricerca oggetto del contratto, previa valutazione dell'attività svolta dal titolare del contratto in relazione allo stato di avanzamento del progetto di ricerca. A questo fine, i titolari degli incarichi presentano alla Struttura scientifica una relazione sull'attività di ricerca svolta. La proroga deve essere approvata dal Responsabile dei fondi e successivamente deliberata dalla Struttura scientifica, dal Senato Accademico della Scuola e, per quanto concerne la copertura finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - (Trattamento economico)

Il trattamento economico degli incarichi post-doc è definito dalla Scuola in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, in conformità a quanto previsto dal D.M. 592 del 6 agosto 2025.

In ogni caso, l'importo non può essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, vigente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo, al netto degli oneri a carico della Scuola, è corrisposto al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

Art. 7 - (Attivazione delle selezioni ai sensi dell'art. 2 a)

Ai fini dell'attivazione delle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc, le Strutture scientifiche deliberano indicando:

- a) il numero e la durata degli incarichi;
- b) i campi nei quali dovrà vertere l'attività di ricerca, l'area scientifica e il settore o i settori scientifico-disciplinari rilevanti, il Referente scientifico, nonché eventuali informazioni aggiuntive sulle modalità di attuazione del programma;
- c) la data di inizio indicativa dell'attività di ricerca;
- d) l'importo del trattamento economico, in conformità con le disposizioni previste dal D.M. 592 del 6 agosto 2025;
- e) la fonte di finanziamento (fondi della Scuola o finanziamenti esterni) che garantisca la copertura dell'intero costo del contratto. In caso di

- finanziamenti esterni, devono essere indicate la data di inizio del programma e quella presunta della sua conclusione;
- f) i requisiti curriculari minimi che il titolare del contratto deve possedere per svolgere l'attività di ricerca;
 - g) l'eventuale presentazione di un progetto di ricerca da parte dei candidati;
 - h) eventuali modifiche alla tabella di valutazione dei titoli di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
 - i) le modalità di selezione come previsto dalla normativa.

Art. 8 - (Pubblicità e presentazione delle domande)

Il bando di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc contiene analiticamente il numero delle posizioni messe a bando, l'area scientifica, il gruppo e il settore o i settori scientifico-disciplinari rilevanti, il titolo e i campi su cui verte l'attività di ricerca, le competenze e le attività richieste, i requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche, le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante, evidenziando in particolare la possibilità di risoluzione del contratto, qualora gravante su fondi esterni, al venir meno del finanziamento nell'interesse del quale è stata attivata la posizione.

Indica inoltre le modalità di presentazione delle domande, esclusivamente on-line, i tempi di presentazione delle candidature, i titoli valutabili ed i criteri di massima per la loro valutazione, nonché indicazioni in merito alle tempistiche e alle modalità di svolgimento del colloquio.

Il bando è pubblicato all'Albo Ufficiale della Scuola e reso pubblico anche per via telematica sui siti web della SISSA, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale della Scuola decorrono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che non possono essere inferiori a venti giorni.

Art. 9 - (Commissione giudicatrice)

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore della Scuola su proposta delle Strutture scientifiche interessate. La Commissione è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere da almeno tre componenti, tra cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, scelti tra i professori e ricercatori della SISSA, delle Università, di Enti di Ricerca nazionali o internazionali, o esperti negli ambiti disciplinari cui il bando si riferisce. Per ogni componente può essere individuato un componente supplente.

Non sono previsti compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici. Al termine dei lavori, la Commissione redige un verbale che include i criteri di

valutazione come indicati nel bando di selezione, il punteggio complessivo di ciascun candidato e la graduatoria.

Art. 10 - (Selezione e formalizzazione del rapporto)

La selezione per il conferimento degli incarichi post-doc è effettuata dalla Commissione tenendo conto, in relazione al campo di ricerca di interesse, del profilo scientifico del candidato come attestato da titoli e pubblicazioni, della valutazione dell'eventuale progetto di ricerca presentato nonché del colloquio obbligatorio.

- Nel caso di selezione per titoli e colloquio la valutazione complessiva è di 100/100 punti, di cui 60 punti sono riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, e 40 punti al colloquio.
- Nel caso di selezione per titoli, progetto e colloquio, la valutazione complessiva è di 100/100 punti, di cui 60 punti sono riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, 20 punti alla valutazione del progetto di ricerca presentato dal candidato e 20 punti al colloquio.

Su richiesta del Referente scientifico, i bandi di selezione possono prevedere l'obbligo di presentazione da parte dei candidati di un numero minimo di pubblicazioni e/o lettere di referenze.

Titolo	Criterio	Punteggio "standard"	Punteggio modificabile fino ad un minimo/massimo di:
Titolo di studio (laurea, dottorato di ricerca, ulteriori diplomi post-lauream, ecc.)	Possesso del titolo, aderenza al campo di ricerca oggetto del contratto, punteggio / valutazione conseguita	15 punti	minimo 10 / massimo 30 punti
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (software, banche dati, brevetti, ecc.)	Qualità ed aderenza al campo di ricerca oggetto del contratto	30 punti	minimo 10 / massimo 40 punti
Altri titoli (esperienze professionali in Italia e all'estero, lettere di referenza se previste,	Qualità ed aderenza al campo di ricerca oggetto del contratto	15 punti	minimo 0 / massimo 30 punti

competenze tecniche o sperimentali se rilevanti, ecc.)			
TOTALE		60 punti	60 punti

Il candidato potrà essere dichiarato idoneo qualora consegua un punteggio minimo di 42/60 alla valutazione dei titoli e di 28/40 al colloquio. Nelle procedure selettive che prevedono la presentazione di un progetto di ricerca a cura dei candidati, la soglia di idoneità sarà pari a 42/60 per la valutazione dei titoli, 14/20 per il progetto e 14/20 per il colloquio.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, procedendo alla valutazione dei titoli, all'individuazione degli idonei, alla formulazione della relativa graduatoria e alla contestuale stesura del verbale in via telematica.

Il colloquio si svolge di norma in lingua inglese, ma può essere effettuato in italiano se questa è la lingua madre del candidato e di tutti i membri della commissione, e si tiene di norma online tramite collegamento video, con verifica dell'identità al momento della stipula del contratto.

La Commissione formula una graduatoria sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai singoli candidati. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore. Gli atti concorsuali e la relativa graduatoria saranno approvati con decreto del Direttore.

In caso di rinuncia o di risoluzione per mancata accettazione del primo degli idonei entro i termini previsti, lo scorrimento della graduatoria degli idonei avviene su richiesta esplicita del Referente scientifico della posizione.

La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure valutative.

Art. 11 - (Referente delle attività di ricerca dei titolari dei contratti)

La Struttura scientifica individua, per ogni titolare di incarico post-doc, un professore di ruolo o un ricercatore Referente scientifico delle attività di ricerca. Qualora il Referente scientifico non coincida con il titolare del finanziamento la nomina avviene previo parere vincolante di quest'ultimo.

Art. 12 - (Stipula del contratto)

Il vincitore è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro. Il contratto di diritto privato contiene le seguenti indicazioni:

- a) la durata dell'incarico, con l'indicazione della data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- b) l'attività di ricerca e la Struttura scientifica di afferenza;
- c) il trattamento economico, previdenziale e assistenziale.

Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore.

Il periodo di prova è della durata di un mese effettivo di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Referente scientifico. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 13 - (Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

I titolari degli incarichi post-doc sono impegnati nelle attività di ricerca previste dall'incarico e compatibili con i programmi di ricerca della Struttura scientifica di afferenza, articolando la prestazione lavorativa di concerto con il Referente scientifico.

Qualora previsto dall'ente finanziatore o dal Referente scientifico al titolare dell'incarico post-doc potrà essere richiesta la compilazione di un time-sheet ai fini della rendicontazione.

I titolari degli incarichi post-doc sono sottoposti ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico della Scuola. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.

I titolari degli incarichi post-doc beneficiano delle disposizioni previste dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, e degli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità.

I titolari degli incarichi post-doc hanno diritto all'aspettativa per motivi di famiglia, come previsto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il titolare non usufruisce di alcun assegno né di contributi

previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera della Struttura scientifica di afferenza.

Art. 14 – (Cessazione dell’incarico post-doc)

La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del termine dell’incarico, dal recesso di una delle parti o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Il recesso dal contratto può avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Qualora il referente scientifico ritenga che il titolare dell’incarico post-doc sia inadempiente, egli dovrà contestare formalmente l’inadempienza al titolare stesso, indicando una scadenza non inferiore ai 15gg entro la quale rimediare. Se l’inadempienza dovesse persistere, il referente scientifico potrà richiedere una valutazione delle attività del titolare al Coordinatore di Area, il quale, sentito il titolare dell’incarico, redigerà una apposita relazione. Un’eventuale valutazione negativa attesterà una grave inadempienza da parte del titolare e comporterà la risoluzione del contratto da parte della SISSA.

Nel caso in cui il titolare dell’incarico post-doc decida di recedere prima della scadenza del contratto, dovrà darne comunicazione per iscritto con un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, la SISSA tratterrà un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

È motivo di recesso da parte della Scuola il venir meno dei finanziamenti esterni che hanno consentito l’attivazione del contratto. In tal caso la Scuola è tenuta a rispettare il termine di preavviso di almeno 60 giorni. A fronte del mancato preavviso da parte della Scuola, la medesima dovrà corrispondere al titolare dell’incarico un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 15 – (Segretezza e proprietà intellettuale)

I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto della Scuola e/o con l’utilizzo di risorse e/o di informazioni della stessa - inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali e brevettuali o meno, modelli know-how, dati e raccolte di dati - appartengono in via esclusiva alla Scuola, che ne potrà liberamente disporre fermo restando il diritto morale inalienabile del titolare del contratto ad essere riconosciuto autore o inventore. Il titolare dell’incarico post-doc ha l’obbligo di comunicare senza ritardo alla Scuola il conseguimento degli eventuali risultati di

cui al comma precedente, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del Referente scientifico.

Art. 16 - (Divieto di cumulo, incompatibilità)

Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 6, L. 240/2010, gli incarichi post-doc sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- titolarità di assegni di ricerca;
- titolarità di borse di dottorato ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Gli incarichi non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva l'attuazione delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

L'incarico comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

I contratti post-doc non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini delle c.d. stabilizzazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.

Fermo restando tutto quanto sopra, le attività incompatibili, soggette ad autorizzazione, e liberamente esercitabili sono quelle definite dal Regolamento incarichi e attività esterne per il personale accademico. Le attività soggette ad autorizzazione sono valutate e autorizzate dalla Struttura scientifica di afferenza.

Art. 17 - (Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola ed il titolare di incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente. La Scuola provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli incarichi nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

CAPO III

INCARICHI DI RICERCA

(art. 22-ter, Legge 240/2010)

Art. 18 - (Finalità e requisiti di accesso)

Gli incarichi di ricerca sono finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor. I destinatari sono giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Tali contratti possono essere finanziati *in toto* o in parte con fondi interni, oppure da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Ai sensi dell'art. 22-ter, comma 3, della L. 240/10 sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010 nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), della L. 240/10 non possono partecipare alle selezioni per incarichi di ricerca coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con:

- professori appartenenti alla Struttura scientifica che ha richiesto l'incarico di ricerca;
- Direttore della Scuola;
- Segretario Generale;
- componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – (Durata, proroga e rinnovo)

Gli incarichi di ricerca, conferiti allo stesso soggetto anche da istituzioni diverse, hanno una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.

Il termine massimo è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'eventuale proroga dell'incarico di ricerca, di durata non inferiore a 1 mese, può essere richiesta su proposta motivata del Referente scientifico incaricato dalla Scuola di seguire l'attività di ricerca oggetto del contratto, previa valutazione dell'attività svolta dal titolare dell'incarico in relazione allo stato di avanzamento del progetto di ricerca. A questo fine, i titolari degli incarichi presentano alla Struttura scientifica una relazione sull'attività di ricerca svolta. La proroga deve essere approvata dal Responsabile dei fondi e successivamente deliberata dalla Struttura scientifica, dal Senato Accademico della Scuola e, per quanto concerne la copertura finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale rinnovo dell'incarico di ricerca, della durata minima di un anno, può essere richiesto su proposta motivata dal Referente scientifico incaricato dalla Scuola di seguire l'attività di ricerca oggetto del contratto, previa valutazione dell'attività svolta dal titolare del contratto in relazione allo stato di avanzamento del progetto di ricerca. A questo fine, i titolari dei contratti presentano alla Struttura scientifica una relazione sull'attività di ricerca svolta.

Il rinnovo dell'incarico di ricerca, per incarichi finanziati con fondi diversi da quelli della Scuola, potrà prevedere un incremento dell'importo del contratto nei limiti massimi consentiti dalla normativa vigente, in relazione all'impegno richiesto.

Il rinnovo deve essere approvato dal Responsabile dei fondi e successivamente deliberato dalla Struttura scientifica, dal Senato Accademico della Scuola e, per quanto concerne la copertura finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione.

Le proroghe e i rinnovi degli incarichi devono comunque rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni.

Art. 20 – (Trattamento economico)

Il trattamento economico degli incarichi di ricerca è definito dalla Scuola in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, in conformità a quanto previsto dal D.M. 592 del 6 agosto 2025.

In ogni caso, l'importo non può essere inferiore a € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'importo, al netto degli oneri a carico della Scuola, è corrisposto al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

Art. 21 – (Attivazione delle selezioni ai sensi dell'art. 2 a)

Ai fini dell'attivazione delle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca, le Strutture scientifiche deliberano indicando:

- a) il numero e la durata degli incarichi;
- b) i campi nei quali dovrà vertere l'attività di ricerca, l'area scientifica e il settore o i settori scientifico-disciplinari rilevanti, il Referente scientifico, nonché eventuali informazioni aggiuntive sulle modalità di attuazione del programma;
- c) la data di inizio indicativa dell'attività di ricerca;
- d) l'importo del trattamento economico, in conformità con le disposizioni previste dal D.M. 592 del 6 agosto 2025;
- e) la fonte di finanziamento (fondi della Scuola o finanziamenti esterni) che garantisca la copertura dell'intero costo del contratto. In caso di finanziamenti esterni, devono essere indicate la data di inizio del programma e quella presunta della sua conclusione;

- f) i requisiti curriculari minimi che il titolare del contratto deve possedere per svolgere l'attività di ricerca;
- g) l'eventuale presentazione di un progetto di ricerca da parte dei candidati;
- h) eventuali modifiche alla tabella di valutazione dei titoli di cui all'art. 25 del presente Regolamento;
- i) le modalità di selezione come previsto dalla normativa.

Art. 22 – (Pubblicità e presentazione delle domande)

Il bando di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca contiene analiticamente il numero delle posizioni messe a bando, la relativa durata, l'area scientifica, il gruppo e il settore o i settori scientifico-disciplinari rilevanti, il titolo e i campi su cui verte l'attività di ricerca, le competenze e le attività richieste, i requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche, le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante, evidenziando in particolare l'eventualità di risoluzione del contratto, qualora gravante su fondi esterni, al venir meno del finanziamento nell'interesse del quale è stata attivata la posizione.

All'interno del bando sono inoltre specificati: le modalità di presentazione delle domande, esclusivamente on-line, i tempi di presentazione delle candidature, i titoli valutabili ed i criteri di massima per la loro valutazione, nonché indicazioni in merito alle tempistiche e alle modalità di svolgimento del colloquio – se previsto.

Il bando è pubblicato all'Albo Ufficiale della Scuola e reso pubblico anche per via telematica sui siti web della SISSA, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale della Scuola decorrono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che non possono essere inferiori a venti giorni.

Art. 23 - (Commissione giudicatrice)

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore della Scuola su proposta delle Strutture scientifiche interessate. La Commissione è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere da almeno tre componenti, tra cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario scelti tra i professori e ricercatori della SISSA, delle Università, di Enti di Ricerca nazionali o internazionali, o esperti negli ambiti disciplinari cui il bando si riferisce. Per ogni componente può essere individuato un componente supplente.

Non sono previsti compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici. Al termine dei lavori la Commissione redige un verbale che include i criteri di valutazione come indicati nel bando di selezione, il punteggio complessivo di ciascun candidato e la graduatoria.

Art. 24 – (Selezione e formalizzazione del rapporto)

La selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca è effettuata dalla Commissione, tenendo conto del profilo scientifico del candidato come attestato da titoli e pubblicazioni, della valutazione dell'eventuale progetto di ricerca presentato in relazione al campo di ricerca di interesse, nonché del colloquio – se previsto.

Il punteggio complessivo è così stabilito:

- a) nel caso di selezioni per soli titoli: 60/60 punti integralmente riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
- b) nel caso di selezioni per titoli e colloquio: 100/100 punti di cui 60 riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e 40 punti al colloquio.
- c) nel caso di selezioni per titoli e progetto: 100/100 punti di cui 60 riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e 40 punti alla valutazione del progetto di ricerca presentato dal candidato;
- d) nel caso di selezioni per titoli, progetto e colloquio: 100/100 punti di cui 60 riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, 20 punti alla valutazione del progetto di ricerca presentato dal candidato e 20 punti al colloquio.

Su richiesta del Referente scientifico, i bandi possono prevedere l'obbligo di presentazione da parte dei candidati di un numero minimo di pubblicazioni e/o lettere di referenze.

I 60 punti riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono suddivisi come segue:

Titolo	Criterio	Punteggio "standard"	Punteggio modificabile fino ad un minimo/massimo di:
Titolo di studio (laurea, dottorato di ricerca, ulteriori diplomi post-lauream, ecc.)	Possesso del titolo, aderenza al campo di ricerca oggetto del contratto, punteggio / valutazione conseguita	15 punti	minimo 10 / massimo 30 punti

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (software, banche dati, brevetti, ecc.)	Qualità ed aderenza al campo di ricerca oggetto del contratto	30 punti	minimo 10 / massimo 40 punti
Altri titoli (esperienze professionali in Italia e all'estero, lettere di referenza se previste, competenze tecniche o sperimentali se rilevanti, ecc.)	Qualità ed aderenza al campo di ricerca oggetto del contratto	15 punti	minimo 0 / massimo 30 punti
TOTALE		60 punti	60 punti

Il candidato potrà essere dichiarato idoneo qualora consegua un punteggio di almeno 42/60 nella valutazione dei titoli e di almeno:

- 42/60 nelle procedure di tipologia a);
- 42/60 per la valutazione dei titoli e 28/40 per il colloquio nelle procedure di tipologia b);
- 42/60 per la valutazione dei titoli e 28/40 per il progetto nelle procedure di tipologia c);
- 42/60 per la valutazione dei titoli, 14/20 per il progetto e 14/20 per il colloquio nelle procedure di tipologia d).

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, procedendo alla valutazione dei titoli, all'individuazione degli idonei, alla formulazione della relativa graduatoria e alla contestuale stesura del verbale in via telematica.

Se previsto, il colloquio vertente sul progetto presentato, sui titoli e sulle pubblicazioni, di norma si tiene online, con collegamento video tale da garantire il riconoscimento dell'identità del candidato, da verificare successivamente all'atto della stipula del contratto.

La Commissione formula una graduatoria sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai singoli candidati. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore. Gli atti concorsuali e la relativa graduatoria saranno approvati con decreto del Direttore.

In caso di rinuncia o di risoluzione per mancata accettazione del primo degli idonei entro i termini previsti, lo scorrimento della graduatoria degli idonei avviene su richiesta esplicita del Referente scientifico della posizione.

La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure valutative.

Art. 25 – (Conferimento diretto degli incarichi di ricerca finanziati su bandi competitivi)

Il conferimento degli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, può avvenire anche mediante procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati sul sito Internet della Scuola ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.

Ai fini dell'attivazione delle procedure di conferimento diretto per incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne, le Strutture scientifiche deliberano indicando:

- a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
- b) i campi nei quali dovrà vertere l'attività di ricerca, l'area scientifica e il settore o i settori scientifico-disciplinari rilevanti, il Referente scientifico, nonché eventuali informazioni aggiuntive sulle modalità di attuazione del programma;
- c) la data di inizio indicativa dell'attività di ricerca;
- d) l'importo del trattamento economico, in conformità con le disposizioni previste dal D.M. 592 del 6 agosto 2025;
- e) la fonte di finanziamento esterna che garantisca la copertura dell'intero costo del contratto, con l'indicazione della data di inizio del programma e quella presunta della sua conclusione;
- f) i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca, che dovranno essere specificatamente esplicitati attraverso la produzione di un curriculum vitae corredato da tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione;
- g) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Previa approvazione del Senato Accademico e, per quanto concerne la copertura finanziaria, del Consiglio di Amministrazione, l'avviso pubblico è emanato con decreto del Direttore e pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito internet della Scuola. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso.

La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta sulla base del profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto di ricerca dal Referente scientifico del progetto stesso, il quale può avvalersi di eventuali approfondimenti con i candidati ritenuti più idonei.

Al termine della valutazione, il Referente scientifico individua il candidato ritenuto più idoneo e formalizza la scelta e le relative motivazioni in un apposito verbale.

Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Direttore e pubblicati sul sito internet della Scuola.

Il Referente scientifico conclude il processo di valutazione e individuazione del candidato entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse.

In caso di rinuncia o di mancata accettazione da parte del candidato individuato come più idoneo entro i termini previsti, l'incarico può essere conferito, su esplicita richiesta del Referente scientifico, ad altro candidato valutato idoneo nell'ambito della stessa procedura di manifestazione di interesse. La collocazione tra gli idonei non costituisce titolo per successive procedure.

Art. 26 - (Referente delle attività di ricerca dei titolari dei contratti)

La Struttura scientifica individua, per ogni titolare di incarico di ricerca, un professore di ruolo o un ricercatore Referente scientifico delle attività di ricerca. Qualora il Referente scientifico non coincida con il titolare del finanziamento la nomina avviene previo parere vincolante di quest'ultimo.

Art. 27 - (Stipula del contratto)

Il vincitore è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro. Il contratto di diritto privato contiene le seguenti indicazioni:

- a) la durata dell'incarico, con l'indicazione della data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- b) l'attività di ricerca e la Struttura scientifica di afferenza;
- c) il trattamento economico, previdenziale e assistenziale.

Art. 28 - (Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

I titolari degli incarichi di ricerca sono impegnati nelle attività previste dall'incarico e compatibili con i programmi di ricerca della Struttura scientifica di afferenza, articolando la prestazione lavorativa di concerto con il Referente scientifico.

Qualora previsto dall'ente finanziatore o dal Referente scientifico al titolare dell'incarico di ricerca potrà essere richiesta la compilazione di un time-sheet ai fini della rendicontazione.

I titolari degli incarichi di ricerca sono sottoposti ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico della Scuola. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 29 – (Sospensioni e congedi)

L'attività di ricerca e l'incarico possono essere sospesi per gravidanza e malattia. Il titolare dell'incarico è tenuto a comunicare all'Amministrazione le predette condizioni non appena accertate. L'incarico può inoltre essere sospeso per gravi motivi personali, previo parere favorevole del responsabile dell'attività di ricerca e

a condizione che la sospensione non infici il tempestivo e regolare compimento degli obiettivi di ricerca.

Nei suddetti periodi è sospesa l'erogazione del compenso, ferma restando l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- in materia di congedo per malattia l'art.1, comma 788 della L. 296/06 e s.m.i.
- in materia di congedo obbligatorio per maternità il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2007. In tale periodo, compreso l'eventuale periodo di interdizione dal lavoro ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. n. 151/2001 (anticipazione ed estensione del congedo di maternità), l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art.5 del citato DM è integrata dalla Scuola fino a concorrenza dell'intero importo previsto dal contratto.

Al termine dei periodi di sospensione di cui al presente articolo, la durata del rapporto riprende a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione e si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del programma di ricerca. Tale disposizione si applica solo compatibilmente con i termini del progetto di ricerca sui cui verte l'incarico ovvero, in caso di incarico su fondi esterni, con i vincoli imposti dal relativo finanziamento.

Non costituisce sospensione e non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata e concordata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 30 – (Cessazione dell'incarico di ricerca)

La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Qualora il referente scientifico ritenga che il titolare dell'incarico di ricerca sia inadempiente, egli dovrà contestare formalmente l'inadempienza al titolare stesso, indicando una scadenza non inferiore ai 15gg entro la quale rimediare. Se l'inadempienza dovesse persistere, il referente scientifico potrà richiedere una valutazione delle attività del titolare al Coordinatore di Area, il quale, sentito il titolare dell'incarico, redigerà una apposita relazione. Un'eventuale valutazione negativa attesterà una grave inadempienza da parte del titolare e comporterà la risoluzione del contratto da parte della SISSA.

Nel caso in cui il titolare dell'incarico di ricerca decida di recedere prima della scadenza del contratto, dovrà darne comunicazione per iscritto con un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, la SISSA tratterrà un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

È motivo di recesso da parte della Scuola il venir meno dei finanziamenti esterni che hanno consentito l'attivazione del contratto. In tal caso la Scuola è tenuta a rispettare il termine di preavviso di almeno 60 giorni. A fronte del mancato

preavviso da parte della Scuola, la medesima dovrà corrispondere al titolare dell'incarico un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 31 – (Segretezza e proprietà intellettuale)

I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto della Scuola e/o con l'utilizzo di risorse e/o delle informazioni della stessa - inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali e brevettuali o meno, modelli know-how, dati e raccolte di dati - appartengono in via esclusiva alla Scuola, che ne potrà liberamente disporre fermo restando il diritto morale inalienabile del titolare dell'incarico ad essere riconosciuto autore o inventore. Il titolare dell'incarico di ricerca ha l'obbligo di comunicare senza ritardo alla Scuola il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma precedente, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del referente scientifico.

Art. 32 – (Divieto di cumulo, incompatibilità)

Ai sensi dell'art. 22-ter, comma 9, L. 240/2010, gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
- la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- la titolarità di assegni di ricerca, contratti di ricerca, altri incarichi post-doc o incarichi di ricerca, contratti da ricercatore a tempo determinato.

L'incarico di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini delle c.d. stabilizzazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.

Fermo restando quanto sopra, ai titolari di incarichi di ricerca si applicano le disposizioni del Regolamento incarichi e attività esterne per il personale accademico in materia di attività incompatibili, soggette ad autorizzazione, e liberamente esercitabili. Le attività soggette ad autorizzazione sono valutate e approvate dalla Struttura scientifica di afferenza.

Art. 33 - (Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

Agli incarichi di ricerca si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art.4 della L. 13.8.1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni (esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche), nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art.2, comma 26 e seguenti, della L. 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali). La Scuola provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli incarichi nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare di incarico.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 34 – (Deroghe)

Qualora accordi o enti finanziatori lo richiedano, il Senato Accademico può valutare deroghe alle disposizioni del presente Regolamento relative al conferimento e alla gestione degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca, purché non in contrasto con la normativa generale vigente.

Art. 35 – (Disposizioni di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.